

**BOX SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE N. 71299 DEL 24 DICEMBRE 2014  
E DALLA CIRCOLARE N. 14166 DEL 23 Febbraio 2015**

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE	IN PARTICOLARE
Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari di esenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria, cosiddetto GBER) è sostituito dal regolamento (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER)</li> <li>- Il regolamento (CE) n. 1857/2006 (piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli) è sostituito dal regolamento (UE) n. 702/2014 (settori agricolo e forestale e zone rurali)</li> <li>- Il regolamento (CE) n. 736/2008 (settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca) è sostituito dal regolamento (UE) n. 1388/2014 (settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura)</li> </ul>
Con il nuovo GBER è stata adottata una nuova definizione dei programmi ammissibili, che non modifica sostanzialmente la definizione data dal precedente regolamento	<p>Programmi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione di un nuovo stabilimento;</li> <li>- ampliamento di uno stabilimento esistente;</li> <li>- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;</li> <li>- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;</li> <li>- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;</li> <li>- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;</li> <li>- l'operazione avviene a condizioni di mercato</li> </ul> </li> </ul>
Con i nuovi regolamenti comunitari di esenzione è prevista la possibilità di presentare domanda di agevolazione anche da parte di imprese estere aventi sede in uno Stato Membro	Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento
In linea con i nuovi regolamenti comunitari di esenzione è stata adottata la nuova definizione di "avvio" dell'investimento	Per avvio dell'investimento s'intende <i>"la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima."</i>
Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento è stata prevista un'integrazione circa i soggetti titolari ad apporre la firma digitale	La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere resa dall'impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all'albo dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sono state disciplinate le modalità di comunicazione della rinuncia al contributo da parte dell'impresa	Nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l'impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario.

	Qualora il Ministero abbia già provveduto ad emanare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo
E' stata eliminata la limitazione relativa all'ammissibilità dei mezzi di trasporto con riferimento alle imprese operanti nel settore trasporti	In ragione di quanto previsto dall'art. 2, punto 29, del regolamento (UE) n. 651/2014 (nuovo GBER), che aggiorna la definizione di "attivi materiali" con riferimento alle categorie di beni ammissibili nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, si evidenzia che le imprese che operano in tale settore possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto
È stata adottata una procedura transitoria per la concessione delle agevolazioni riferibili alle domande deliberate dagli Istituti bancari entro il 31 dicembre 2014 che non siano state trasmesse al Ministero entro tale termine	Le domande presentate dovranno essere integrate con la dichiarazione di impegno dell'impresa all'osservanza delle disposizioni contenute nei nuovi regolamenti comunitari, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6-bis alla Circolare 24 dicembre 2014, n. 71299
Per effetto delle predette modifiche e integrazioni introdotte sono stati adeguati gli allegati alla circolare n. 4567/2014	A decorrere dal 1° gennaio 2015 le imprese dovranno utilizzare esclusivamente i moduli e gli schemi di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6-bis alla Circolare 24 dicembre 2014, n. 71299 e all'allegato 1 alla Circolare 23 febbraio 2015, n. 14166